



COMUNE DI BOLOGNA

**ACCORDO TERRITORIALE
PER L'INTEGRAZIONE EDUCATIVA, SCOLASTICA E
FORMATIVA DEI BAMBINI E DEGLI ALUNNI DISABILI**

2009-2013

Sommario

PREMESSA

CAPITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

CAPITOLO 2 – OBIETTIVI

CAPITOLO 3 – ENTI FIRMATARI E ADERENTI

CAPITOLO 4 – INTEGRAZIONE, CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Art. 4.1 – Certificazione di handicap

Art. 4.2 – Supporti per gli alunni con D.S.A. (disturbi specifici dell'apprendimento)

Art. 4.3 – Alunni in situazione di disagio: ipotesi di percorsi educativi e formativi finalizzati

Art. 4.4 – Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

Art. 4.5 – Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Art. 4.6 – Gruppo Operativo (G.O.)

CAPITOLO 5 – FIGURE PROFESSIONALI E RISORSE: ASSEGNAZIONE E UTILIZZO

Art. 5.1 – Criteri generali per l'assegnazione del personale di competenza comunale

Art. 5.2 – Procedure di assegnazione e modalità di utilizzo del personale con competenza comunale

Art. 5.3 – Iniziative educativo-ricreative estive

Art. 5.4 – Tutor amicale (funzioni e aspetti organizzativi inerenti l'attivazione della figura del tutor amicale)

Art. 5.5 – Prestito professionale

Art. 5.6 – Risorse extrascolastiche e nuove opportunità

CAPITOLO 6 – FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE

CAPITOLO 7 – INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 7.1 – Trasporto scolastico

CAPITOLO 8 – ORGANISMI DI COORDINAMENTO A LIVELLO COMUNALE

Art. 8.1 – La Conferenza della Città di Bologna per la programmazione integrata finalizzata al miglioramento dell'offerta formativa (art.46 comma 4 della L.R. 12/2003)

Art. 8.2 – Il Gruppo Interistituzionale Tecnico Comunale (G.I.T.C.)

Art. 8.3 – Gruppo di lavoro per l'integrazione Scolastica dei nidi comunali e privati autorizzati al funzionamento e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali (G.L.I.S.) ex art.15 L. 104/92

Art. 8.4 – Gruppo di lavoro per l'integrazione Scolastica delle scuole dell'infanzia paritarie private (G.L.I.S.) ex art.15 L.104/92

CAPITOLO 9 – MONITORAGGIO E VERIFICHE SERVIZI

Art. 9.1 – Opportunità educative, formative, culturali, ricreative e sportive disponibili sul territorio: censimento ed utilizzo

Art. 9.2 – Strumenti di monitoraggio e verifica attività

Art. 9.3 – Azioni positive

CAPITOLO 10 – DIFFUSIONE E VALIDITA'

Art. 10.1 – Diffusione e promozione Accordo

Art. 10.2 – Validità dell'Accordo

ACCORDO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE EDUCATIVA, SCOLASTICA E FORMATIVA DEI BAMBINI E DEGLI ALUNNI DISABILI 2009/2013

PREMESSA

La L.104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” all'art.13 prescrive che “l'integrazione scolastica della persona handicappata” (...) si realizza nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (...), anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati”.

A tale scopo, gli Enti Locali, gli Organi Scolastici e le Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma.

Per la Provincia di Bologna ha provveduto l'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008-2013”, sottoscritto il 12 giugno 2008 anche dal Comune di Bologna. - L'Accordo provinciale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'8 luglio 2008 n.115, prevede all'art. 3.1 che i Comuni promuovano Accordi territoriali per attuare a livello locale il dettato normativo della L.104/92 e dell'Accordo Provinciale stesso, in rapporto ai bisogni dell'utenza e alle risorse proprie del territorio.

L'Accordo territoriale si pone l'obiettivo di definire percorsi operativi e si pone in una logica di rete cercando di delineare un percorso d'integrazione delle competenze, delle risorse e delle progettualità che ciascun attore mette in campo.

L'Amministrazione Comunale di Bologna per procedere alla stesura dell'Accordo ha dato avvio ad un percorso partecipato, che ha visto nelle varie fasi rapporti e collaborazioni interistituzionali estremamente positivi, per rinnovare e precisare gli impegni, semplificare le procedure ed introdurre specificità ed elementi di novità.

Il processo di adozione del nuovo Accordo territoriale per l'integrazione educativa, scolastica e formativa dei bambini e degli alunni disabili (che può mettere a frutto l'elaborazione e il confronto già svolti in sede di adozione dell'Accordo Provinciale) è stato avviato in data 30 settembre 2008 nella sede della “Conferenza della Città di Bologna per il miglioramento dell'offerta formativa “ cui compete la promozione e il coordinamento dell'Accordo

Nell'ambito di tale Conferenza della Città di Bologna si è stabilito l'iter di adozione del nuovo Accordo, che è iniziato con la costituzione di un Gruppo Tecnico Interistituzionale per il rinnovo dell'Accordo territoriale, incaricato di redigere una

bozza di testo, da sottoporre a successive ampie consultazioni programmate per raccogliere e recepire proposte di modifica e valutazioni nel merito.

Il Gruppo tecnico (composto da rappresentanti di tutte le istituzioni competenti: Istituzioni Scolastiche autonome statali e paritarie, AUSL. Ufficio Scolastico Provinciale, GLIP) ha proceduto alla predisposizione di una bozza di testo che il 25.03.2009 è stata presentata alla “Conferenza della Città di Bologna per il miglioramento dell'offerta formativa “ e all'Organismo di Coordinamento Gestionale dei Responsabili Educativi e scolastici dei Quartieri cittadini (G.E.C.O)

Tale testo è stato inserito nel Piano triennale per la salute e il benessere sociale 2009-2011e nel relativo Programma attuativo 2009, ed è stato inviato alle Associazioni delle famiglie di alunni disabili, alle OO.SS Territoriali, alle Cooperative Sociali, nonché è stato sottoposto, inoltre, ad ampia consultazione (anche attraverso la sua pubblicazione sul sito del Settore Istruzione e Politiche delle Differenze).

Nel testo di Accordo territoriale non viene esplicitato quanto già definito nell'Accordo Provinciale, che comunque si intende qui richiamato e ampiamente condiviso dalle Istituzioni firmatarie. Per quanto non specificato nel presente Accordo territoriale si applica quanto stabilito nell'accordo Provinciale.

L'oggetto di questo documento va dunque individuato nei percorsi, nelle procedure e nelle modalità di raccordo fra le varie Istituzioni che si propongono come innovativi, diversamente articolati o comunque maggiormente dettagliati rispetto al testo provinciale, proprio perché declinati sulle specificità del territorio del Comune di Bologna.

Capitolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

L'Accordo territoriale, nell'ambito di applicazione già definito all'art. 3.2 dell'accordo Provinciale, intende meglio articolare e dettagliare i percorsi di integrazione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi per la prima infanzia, campo nel quale il Comune di Bologna vanta una consolidata tradizione di cultura dell'accoglienza ed una lunga esperienza di progettualità e di attivazione di azioni inclusive.

Le azioni previste nel presente Accordo sono rivolte ai bambini e agli alunni che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Bologna oppure minori stranieri indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro permesso di soggiorno;
- iscrizione e frequenza ad un servizio educativo o ad un'Istituzione Scolastica;
- certificazione di handicap

Capitolo 2 - OBIETTIVI

I firmatari dell'Accordo territoriale convengono di promuovere e sostenere un insieme coordinato di azioni, con l'obiettivo di consolidare ed estendere i percorsi dell'integrazione, già definiti nell'Accordo Provinciale.

Le finalità sono il superamento o almeno la riduzione dell'handicap ed il sostegno allo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Capitolo 3 - ENTI FIRMATARI E ADERENTI

Sono firmatari dell'accordo:

- il Comune di Bologna
- l'Azienda USL di Bologna
- le Istituzioni Scolastiche autonome statali e paritarie situate sul territorio del Comune di Bologna
- i Gestori dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento
- l'Ufficio Scolastico Provinciale

Aderiscono all'accordo:

- le Associazioni di famiglie di disabili
- le Cooperative Sociali
- le I.R.I.D.e.S. ASP Azienda di Servizio alla Persona

Capitolo 4 - INTEGRAZIONE, CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Art.4.1 Certificazione di handicap

La Legge Regionale Emilia Romagna n° 4 del 19 Febbraio 2008 “ Disciplina degli accertamenti della disabilità”, nel semplificare e unificare le procedure di accertamento della disabilità, ha attribuito alla Commissione di accertamento la competenza per il rilascio della certificazione del riconoscimento della disabilità.

Le categorie diagnostiche che comportano l’ accertamento di disabilità soggetto a certificazione, sono, secondo quanto previsto dalle norme, indicate nell’Accordo di Programma Provinciale all’ Allegato 1.

La certificazione di handicap, redatta dalla Commissione di accertamento, è la condizione per il conseguimento delle risorse finalizzate all’integrazione, previste nell’ambito del diritto allo studio e nella legislazione scolastica sanitaria e sociale.

Art.4.2-Supporti per gli alunni con D.S.A. (disturbi specifici dell’apprendimento).

In riferimento all'Allegato 8 dell'Accordo Provinciale di Programma, intitolato Disturbi specifici di apprendimento, riconoscendo l'impatto che la presenza di un DSA ha sulla vita dei bambini/alunni e delle loro famiglie, si ritiene di fondamentale importanza costituire reti che coinvolgano tutti gli attori interessati affinché ciascuno, nel proprio ambito di competenza, definisca e realizzi azioni di supporto.

Nella consapevolezza del fatto che i Disturbi Specifici dell’Apprendimento - pur non essendo assimilabili ad una situazione di handicap, fatti salvi i casi multi problematici - rappresentano comunque una grave difficoltà, rispetto alla possibilità di apprendimento ed integrazione dell’alunno nel contesto scolastico, verranno utilizzati strumenti compensativi e dispensativi.

A livello territoriale si ritiene opportuno promuovere interventi articolati in:

- screening delle competenze linguistiche a partire dai bambini di cinque anni e delle abilità di letto – scrittura, svolti all’interno delle classi;
- laboratori linguistici, a sostegno delle competenze linguistiche a carattere mirato, nell’eventualità che durante lo screening si siano evidenziati particolari problemi, o a carattere generale;
- incontri di formazione, rivolti agli insegnanti, tenuti da personale competente appartenente alla UONPIA in base alle risorse disponibili e avendo come punto di riferimento il Centro Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive;
- prove di verifica per i bambini che hanno partecipato ai sopracitati laboratori linguistici;

- eventuale colloquio con la famiglia per ulteriori approfondimenti/invio ai servizi di competenza.

Si valuta di estrema importanza l'attivazione di percorsi formativi rivolti a docenti, operatori ed educatori di tutti gli ordini e gradi scolastici. A tal fine l'Ufficio Scolastico Provinciale si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie ed umane, al fine di organizzare la formazione volta all'attivazione di azioni di recupero ed integrazione dei bambini e alunni con DSA.

Art.4.3 Alunni in situazione di disagio: ipotesi di percorsi educativi e formativi finalizzati

Dalle categorie diagnostiche che possono produrre accertamento di disabilità soggetto a certificazione, le norme vigenti escludono le difficoltà comportamentali e relazionali conseguenti al disagio sociale, culturale, ambientale.

Nella consapevolezza del fatto che le difficoltà connesse al tema genericamente definito "disagio" devono essere distinte dalla disabilità, ma che le stesse risultano presenti in misura sempre maggiore all'interno delle Istituzioni Scolastiche, configurandosi come ostacolo al percorso di apprendimento, socializzazione ed integrazione dell'allievo nel contesto scolastico, i soggetti firmatari e aderenti al presente accordo concordano sull'urgente necessità di affrontare tali problematiche.

Si ritiene opportuno individuare la possibilità, a livello territoriale, di sperimentare alcune piste di lavoro innovative che possano contribuire ad affrontare il problema estremamente complesso ed articolato e che richiede il contributo di tutte le agenzie educative e ricreative in una logica di rete.

a) Interventi del Servizio Educativo Professionale

Il Servizio Educativo Professionale collocato presso il Quartiere operando in rete con gli altri servizi del Quartiere, con le Istituzioni Scolastiche e con tutti gli Enti ed associazioni culturali, ricreative, sportive presenti sul territorio, può favorire l'integrazione degli interventi rivolti ai bambini e agli adolescenti.

L'educatore, in quanto opera all'interno del territorio, conosce le specificità ed i bisogni dell'utenza e quindi può raccordare tutte le opportunità presenti; in tal modo può svolgere la funzione di far dialogare i progetti della scuola con i progetti del territorio, divenendo così una figura di sistema.

Questa figura non interviene sui singoli minori dentro la scuola, ma opera affinché gli alunni possano fruire delle attività territoriali esistenti: centri socio educativi, interventi di volontariato, attività extrascolastiche di associazioni.

b) Volontariato civile

Il Comune / Quartiere promuoverà nei confronti delle scuole progetti per impegnare volontari civili in attività dedicate agli alunni in situazione di disagio e coordinate dalle medesime istituzioni scolastiche.

Le scuole, in tal modo, svolgeranno un ruolo di promotori o facilitatori dell'accesso ad iniziative che coinvolgano bambini e adolescenti.

c) Promozione dell'accesso ai servizi sportivi e ricreativi del territorio

Al fine di promuovere l'accesso alle opportunità esistenti sul territorio si valuteranno, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche ed educative, le possibilità di sostenere e facilitare la frequenza alle attività sportive, ricreative, culturali da parte degli alunni delle scuole presenti su quel territorio.

d) Formazione interdisciplinare per trattare i casi di disagio

Gli Enti, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo tra loro, promuoveranno e sosterranno momenti di formazione interdisciplinare per docenti, operatori ed educatori.

e) Borse di studio

Nel periodo di chiusura delle Istituzioni Scolastiche, verranno attivate Borse di Studio estive in raccordo con il privato sociale, al fine di offrire opportunità formative in contesti di socializzazione al lavoro.

Art. 4.4 Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

I componenti del Gruppo Operativo - GO - (Neuropsichiatra infanzia – adolescenza o altro tecnico responsabile referente del caso, altri tecnici dell'Azienda U.S.L., Dirigente Scolastico o Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici o Coordinatore Pedagogico, Educatori e Insegnanti di sostegno e sezione – classe, famiglia, altri educatori/operatori referenti rispetto al processo di integrazione del bambino) elaborano e condividono, nella fase iniziale del percorso educativo – scolastico, il Profilo Dinamico Funzionale.

Il Profilo Dinamico Funzionale è elaborato sulla base della diagnosi di patologia o diagnosi funzionale e della certificazione di handicap, integrate dalle osservazioni effettuate nel contesto scuola/servizio educativo dal personale educativo – scolastico, e delle osservazioni-considerazioni effettuate dai genitori nel contesto domestico.

Art.4.5 Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

La progettualità pedagogica nei nidi e nelle scuole dell'infanzia si specifica e si articola nelle programmazioni di sezione; in caso di presenza di bambini e alunni disabili, il personale educatore e insegnante declinerà l'organizzazione degli spazi, dei tempi e delle attività in modo tale da favorire la loro esperienza all'interno del gruppo dei coetanei.

Nei nidi e nelle scuole d'infanzia il Piano Educativo Individualizzato va definito con il coinvolgimento della famiglia:

- in caso di bambino nuovo iscritto, di norma entro i primi due mesi e comunque non oltre il mese di dicembre di ogni anno scolastico, così da permettere al personale educatore e insegnante di effettuare compiutamente il periodo di ambientamento, nonché di osservare con attenzione il bambino stesso, giungendo ad un adeguato livello di conoscenza;
- in caso di bambino già frequentante, entro il mese di novembre di ogni anno scolastico, così da favorire il processo di integrazione, anche armonizzando l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato con l'elaborazione della programmazione relativa alla sezione di riferimento del bambino disabile.

Il Piano Educativo Individualizzato deve essere aggiornato e verificato congiuntamente agli operatori dell'Azienda U.S.L. referenti del caso.

Una volta redatto, ed ogni volta che si procede ad aggiornarlo, il Piano Educativo Individualizzato deve essere sottoscritto dagli educatori/operatori dei servizi educativi – scolastici e dagli operatori dell'Azienda U.S.L. che lo hanno elaborato come impegno alla sua realizzazione.

Il responsabile del servizio ha la responsabilità dell'applicazione del P.E.I.

Art. 4.6 Gruppo Operativo (G.O.)

Il Gruppo Operativo viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici per procedere a confrontarsi, aggiornare, verificare l'andamento del percorso di integrazione, con particolare riferimento ai contenuti riportati nel Profilo Dinamico Funzionale e nel Piano Educativo Individualizzato.

Il Gruppo Operativo si riunisce almeno due volte l'anno, presso il plesso scolastico/servizio educativo secondo un calendario concordato fra il Dirigente Scolastico o il Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici e il Neuropsichiatra Infanzia-Adolescenza referente del caso.

Capitolo 5 - FIGURE PROFESSIONALI E RISORSE: ASSEGNAZIONE E UTILIZZO

Art. 5.1 Criteri generali per l'assegnazione del personale di competenza comunale

Nella consapevolezza dell'importanza del contesto operativo e organizzativo nel quale avviene l'inserimento dei bambini e degli alunni, vengono raccolti e valutati i dati forniti dalle scuole/servizi educativi, rilevabili principalmente dalla modulistica di riferimento ed eventualmente da altre relazioni o documentazioni fornite dai Dirigenti Scolastici o dal Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici.

In riferimento a questo punto, sia nelle scuole sia, per quanto applicabile, per i servizi educativi, dovrà essere posta particolare attenzione a :

- Ordine di scuola/tipologia di servizio e conseguente organizzazione;
- Durata del tempo scuola/servizio e del tempo scuola/servizio effettivamente fruito;
- Numero degli/delle alunni/e per classe/sezione;
- Presenza di più minori disabili nella stessa classe/sezione;
- Presenza di alunni/e con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione nella stessa classe/sezione;
- Risorse di personale effettivamente assegnate alla scuola/servizio, ponendo attenzione al mantenimento della continuità delle figure che ruotano intorno all'alunno/a e cercando di ridurre al minimo la frammentarietà degli interventi;
- Altre opportunità disponibili nella scuola/servizio educativo, ricordando che i minori disabili non sono affidati al solo insegnante di sostegno, ma che la loro integrazione comporta la piena corresponsabilità dell'intera comunità scolastica ed educativa.

Le medesime linee guida sono applicate anche per l'assegnazione dei contributi economici equivalenti, qualora non si proceda direttamente con l'assegnazione del personale come previsto dall'art.4.4.1 dell'Accordo Provinciale di Programma.

Il quadro completo relativo al contesto operativo e organizzativo è realizzabile solo attraverso una attenta compilazione e lettura della modulistica di riferimento, arricchita e completata da incontri e riflessioni comuni tra scuola/servizi educativi e Quartiere, nel corso dei quali potranno essere valutate anche particolarità legate alla conoscenza diretta dell'alunno/a.

Negli interventi in ambito scolastico ed educativo le risorse devono essere assegnate avendo come riferimento l'Istituto Scolastico o il Servizio Educativo, al fine di consentire un utilizzo flessibile ed ottimale delle risorse.

Ad integrazione di quanto prescritto e richiamato all'art. 4.4.1 e) dell'Accordo Provinciale, dopo aver valutato annualmente i bisogni e i progetti personalizzati degli alunni disabili e tenuto conto delle specificità del contesto, ogni Quartiere potrà

individuare e sperimentare modalità organizzative più flessibili di assegnazione del personale, con l'obiettivo di favorire unitarietà e efficacia degli interventi.

Le caratteristiche progettuali, tecniche e operative dei progetti sperimentali saranno stabilite attraverso forme di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Il personale dovrà essere in possesso di adeguata professionalità e competenza, acquisita attraverso titolo di studio specialistico attinente alle funzioni da svolgere o specifica formazione documentata.

Art.5.2 Procedure di assegnazione e modalità di utilizzo del personale di competenza comunale

I dirigenti degli Istituti Scolastici a cui risultano iscritti alunni residenti nel Comune di Bologna invieranno la richiesta di personale (secondo la relativa modulistica e con documentazione) all'Ufficio Scolastico Provinciale e contestualmente anche al Quartiere in cui ha sede la scuola.

I Quartieri condivideranno con le Istituzioni Scolastiche una logica programmatica. Pertanto assegneranno le figure professionali di competenza dell'Ente Locale o equivalenti contributi economici, dopo la rilevazione delle necessità e dei bisogni complessivi e tenuto conto delle risorse disponibili.

Dopo aver stabilito il numero di ore assegnate, da attribuire alla scuola per ogni minore con disabilità, comprensive di orario frontale e di eventuale monte ore annuale predeterminato per le attività di programmazione/documentazione con il personale docente e di incontri per i G.O., si porrà particolare attenzione a non creare eccessiva frammentazione degli interventi, cercando, ove possibile, di creare pacchetti orari da affidare al medesimo educatore.

All'interno delle Istituzioni Scolastiche si perseguirà l'obiettivo di un utilizzo fortemente integrato delle risorse.

Al fine di favorire l'assegnazione di personale con competenze specifiche e caratteristiche adeguate, prima dell'inizio dell'anno scolastico e laddove necessario in caso di ingresso di nuovi alunni in corso d'anno o di cambio della figura educativa assistenziale, il Quartiere promuoverà un incontro con la partecipazione delle Istituzioni Scolastiche e del personale educativo per illustrare i bisogni e le potenzialità dei singoli alunni e la tipologia degli interventi da predisporre.

In tal modo si cercherà di creare un coinvolgimento nell'utilizzo migliore delle risorse e potranno essere definite le assegnazioni più efficaci fra le competenze di specifica formazione dell'educatore e le necessità dell'allievo e dell'Istituzione scolastica.

Art.5.3 Iniziative educativo-ricreative estive

Il Comune si impegna a garantire l'accesso alle iniziative educativo-ricreative estive, possibilmente con lo stesso personale educativo ed assistenziale assegnato durante l'anno scolastico, favorendo gli opportuni incontri e i passaggi di informazione necessari con i gestori dei Centri Estivi per la migliore organizzazione degli interventi.

Art.5.4 Tutor amicale (funzioni e aspetti organizzativi inerenti l'attivazione della figura di tutor amicale)

La figura del tutor amicale, come definito nell'art.16.6 dell'Accordo Provinciale, può essere prevista e attivata solo nelle Scuole Secondarie di secondo grado.
La collaborazione di un giovane con la funzione di tutor può riguardare:

a) Ex Studenti diplomati

Tale esperienza si situa in continuità con il progetto in atto da tempo nei quartieri cittadini ed è rivolta a studenti che hanno frequentato lo stesso Istituto dell'allievo disabile o un Istituto di analogo indirizzo.

Il tutor aiuterà l'allievo ad inserirsi più agevolmente nel contesto scolastico aiutandolo a conoscerne gli spazi, l'organizzazione, il personale avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del corso di studi.

L'attivazione è prevista per gli alunni disabili residenti a Bologna ed è oggetto di specifici accordi fra il Dirigente Scolastico ed il Quartiere in cui ha sede la scuola; tali accordi definiscono anche la durata settimanale dell'intervento e il finanziamento che il Comune attribuirà alla scuola che attiverà l'intervento.

Spetta al Dirigente scolastico l'individuazione degli ex studenti, a cui affidare il compito di tutor e curare tutti gli aspetti organizzativi compresi quelli assicurativi, le modalità di attivazione ed necessari raccordi all'interno dell'Istituto.

Per la definizione del compenso si avrà a riferimento quanto stabilito per il servizio civile .

Il progetto di attivazione del tutor amicale ex studente deve essere condiviso dall'allievo interessato e/o dalla sua famiglia.

b) Studenti Universitari

In questo caso si tratta di tirocinio curriculare, rivolto agli studenti che completano il percorso di studio per il conseguimento del diploma di laurea, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo.

Il Dirigente Scolastico può creare un rapporto di collaborazione con l'Università, Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini, per l'utilizzo di studenti iscritti ai corsi di laurea

L'utilizzo di tirocinanti non è strettamente legato alle attività svolte all'interno della scuola.

La convenzione quadro definita fra U.S.P. e Università (Facoltà Scienze della Formazione) fungerà da schema di riferimento per quelle che le singole Istituzioni Scolastiche stipuleranno definendone tutti gli aspetti organizzativi, la durata ed eventuali oneri.

Nell'ambito del rapporto con l'Università ed in particolare con le Facoltà Scienze della Formazione e Psicologia, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado sviluppano rapporti di collaborazione volti a far sì che l'utilizzo di studenti tirocinanti si collochi all'interno di una specifica progettazione avente come obiettivo il loro migliore utilizzo.

Art.5.5 Prestito professionale

Come indicato all'Accordo Provinciale (art.4.1.2 lett.e) i firmatari si impegnano a sviluppare l'istituto del prestito professionale fra scuola e scuola secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D.P.R.n.275 dell'8 marzo 1999, in un'ottica di scambio professionale teso a valorizzare le competenze presenti sul territorio e rafforzare la rete fra scuole.

A tal fine l'Ufficio Scolastico Provinciale predispone un'anagrafe professionale dei docenti di sostegno in cui – in forza di un'autocertificazione - siano indicate le competenze di ogni docente e la sua disponibilità a prestare la propria attività presso un'altra scuola.

Anche nelle scuole dell'infanzia comunali lo strumento del prestito professionale potrà essere applicato, compatibilmente con le necessarie valutazioni di fattibilità.

Art.5.6 Risorse extrascolastiche e nuove opportunità

I sottoscrittori del presente accordo, anche con il coinvolgimento dei soggetti aderenti, promuovono le iniziative necessarie a favorire l'accesso di bambini e alunni alle risorse extrascolastiche disponibili.

A tal fine inseriranno tale tematica nell'ambito dei momenti di formazione e aggiornamento previste per le figure professionali interessate e per tutte quelle indicate ai commi precedenti, anche con l'obiettivo di elaborare la progettazione di nuove opportunità

Capitolo 6 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE

Gli enti sottoscrittori e le organizzazioni aderenti all'Accordo territoriale intendono promuovere e sviluppare momenti di formazione, studio e ricerca congiunta delle specifiche figure professionali.

Rappresenta un interesse comune la costruzione di modalità di lavoro condivise, improntate alla costruzione di un linguaggio comune ed una cooperazione fra i vari operatori.

I percorsi di formazione e aggiornamento riguardanti il tema disabilità, organizzati da ciascun Ente, sono aperti alla partecipazione di operatori di altri Enti o Soggetti terzi fornitori del personale ed anche alle famiglie.

Non è previsto per i partecipanti di altre amministrazioni/organizzazioni diverse da quella organizzante alcun contributo ai costi di organizzazione del corso.

L'autorizzazione per l'iscrizione di personale di altri enti deve essere data dall'ente di appartenenza, mentre la partecipazione ai percorsi di formazione del personale dei Soggetti terzi fornitori può avvenire in accordo con il Comune e tenuto conto che la frequenza a corsi di formazione e aggiornamento, utili a favorire una sempre migliore qualificazione delle prestazioni educative e assistenziali, non deve interferire con lo svolgimento del servizio.

Riveste particolare importanza la partecipazione del personale AUSL a corsi ed attività formative in veste di formatore ed esperto, in quanto in tal modo si può costruire un linguaggio comune e condiviso con gli operatori che agiscono sullo stesso territorio.

Capitolo 7 - INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

Le azioni e gli interventi di diritto allo studio indicati nel presente Accordo si situano in collegamento con quanto sancito dalla Legge Regionale n.26 / 2001.

Gli interventi attivati dal Comune di Bologna sono quelli descritti negli atti dell'Amministrazione Comunale che ne definiscono, oltre alle caratteristiche, anche le modalità di accesso e le tariffe. Particolare attenzione viene rivolta agli alunni disabili per i quali in molti servizi sono previste agevolazioni o esenzioni tariffarie.

Oltre alle richieste di personale di competenza comunale, di ausili, materiali e attrezzature presentate dalle scuole per gli alunni disabili, è previsto il servizio di trasporto.

Art. 7.1 Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto è attivato a seguito di specifica richiesta presentata ogni anno scolastico (o per periodi inferiori) dall'Azienda USL sulla base delle necessità dell'alunno e confermata dalla famiglia.

Il Comune determina le modalità organizzative del servizio richiesto.

Capitolo 8 - ORGANISMI DI COORDINAMENTO A LIVELLO COMUNALE

Art.8.1 La Conferenza della Città di Bologna per la programmazione integrata finalizzata al miglioramento dell'offerta formativa (art. 46 comma 4 della L.R. 12/2003)

La Conferenza è stata istituita quale sede di confronto interistituzionale per la condivisione delle politiche relative all'istruzione e alla formazione e conseguentemente approva il testo dell'Accordo territoriale, ne presiede l'applicazione e promuove il coordinamento, l'azione integrata e la valutazione degli interventi realizzati.

I Componenti della Conferenza sono personalmente o in delega:

- Assessore del Comune di Bologna (Presidente)
- Assessore della Provincia di Bologna
- Presidenti dei Quartieri cittadini
- Dirigente Scolastico Regionale
- Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex CSA)
- Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della città di Bologna
- Dirigenti Scolastici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Città di Bologna
- Presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto.

La Conferenza è pertanto deputata a:

- promuovere iniziative di concertazione e di condivisione degli impegni, che vengono assunti con entrambi gli Accordi (Provinciale e Territoriale) con il Piano per la salute e il benessere sociale del Distretto di Bologna (ex L.R. 2/2003). L'obiettivo è fare in modo che i diversi strumenti di programmazione concorrano, integrandosi anche attraverso l'impiego sinergico delle risorse umane, finanziarie e dei servizi, a realizzare concretamente attività di integrazione scolastica, sociale e sanitaria mirate all'inclusione ed al benessere dei bambini e degli alunni disabili. L'integrazione degli strumenti di programmazione dovrà realizzarsi anche al fine di promuovere l'integrazione gestionale e professionale e la continuità assistenziale orizzontale e verticale per tutto l'arco di vita, definendo altresì le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati.
- istituire e rendere operativo per tutta la durata dell'Accordo territoriale un Gruppo tecnico interistituzionale comunale per le funzioni connesse all'attuazione e alla verifica dell'Accordo territoriale.

Art.8.2– Il Gruppo Interistituzionale Tecnico Comunale (G.I.T.C.)

Il Gruppo, coordinato dal Comune di Bologna, è composto da:

- rappresentanti del Settore Istruzione e Politiche delle Differenze del Comune
- rappresentanti dei Responsabili dei Servizi Educativi e Scolastici dei Quartieri cittadini
- un rappresentante del Settore Coordinamento Amministrativo dei Quartieri
- rappresentanti del Servizio N.P.I.A. della Azienda U.S.L. di Bologna
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale
- rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche Autonome statali comprendenti scuole di ogni ordine e grado
- un rappresentante delle scuole paritarie a gestione privata
- un rappresentante dei Gestori dei Servizi Educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento
- un rappresentante dei Centri di formazione professionale
- un rappresentante delle famiglie designato dalle Associazioni delle famiglie e/o dalla Consulta Comunale per il superamento dell'handicap.

Il Gruppo è individuato pertanto anche come sede di promozione di dialogo e confronto in quanto prevede fra i membri, quale interlocutore privilegiato, un rappresentante delle famiglie.

La presenza del rappresentante dei Centri di formazione professionale consente di analizzare l'attività correlata ai percorsi scolastici integrati.

Il Gruppo tecnico rimane in vigore per l'intero quinquennio di durata dell'Accordo stesso e si riunisce almeno tre volte l'anno, preferibilmente prima del Gruppo tecnico interistituzionale provinciale, con il compito di:

- analizzare l'andamento dell'Accordo territoriale tenendo presente i punti di vista e gli elementi di valutazione di ogni ente rappresentato che, pur parte indispensabile del processo di integrazione, ha competenze proprie. L'analisi è pertanto effettuata sulla base delle verifiche interne di ciascun ente e anche relative all'uso delle risorse impiegate;
- predisporre annualmente una breve sintesi sull'andamento dell'Accordo i cui contenuti possono essere riportati nel Gruppo provinciale;
- effettuare una più articolata verifica intermedia temporale che consentirà di effettuare un'adeguata valutazione dell'applicazione dell'Accordo utilizzando modalità e strumenti correlabili con quelli del Gruppo Tecnico Provinciale;
- garantire la coerenza dell'accordo con l'Accordo Provinciale valorizzandone anche gli aspetti migliorativi;
- prevedere attività di controllo e la verifica dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti.

Art. 8.3- Gruppo di lavoro per l'integrazione Scolastica dei nidi comunali e privati autorizzati al funzionamento e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali (G.L.I.S.) ex art.15 L.104/92

La difforme organizzazione dei nidi e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali non consente l'istituzione dei GLIS, previsti all'art. 15 comma 2 della L.104/1992, in forma identica a quelli costituiti presso le Istituzioni Scolastiche statali.

Ogni Quartiere attiva pertanto un Gruppo di studio e lavoro sul tema dell'integrazione dei bambini disabili nei servizi 0-6 anni composto da:

- il Direttore di Quartiere, o suo delegato, che lo presiede
- rappresentanti di educatori di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia comunali e privati autorizzati al funzionamento.

Due volte l'anno il gruppo viene integrato con la presenza di:

- un rappresentante dei genitori dei bambini disabili o eventualmente delle loro Associazioni da loro stessi indicato
- un rappresentante dell'U.O.N.P.I.A. dell'Azienda USL di Bologna

Il Direttore di Quartiere, o suo delegato, informa le famiglie della costituzione del Gruppo di lavoro e comunica il calendario degli incontri .

Il Gruppo comunale di Quartiere rimane in vigore per l'intero quinquennio di durata dell'Accordo stesso con compiti di:

- concorrere all'analisi e all'identificazione dei bisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- proporre e inserire nella programmazione del P.O.F. iniziative di promozione dell'integrazione scolastica della disabilità;
- monitorare la qualità dell'integrazione verificandone l'applicazione anche attraverso l'accesso alla documentazione, nel rispetto delle norme relative alla tutela della privacy;
- concorrere alla promozione di percorsi di integrazione dei bambini.

Art.8.4 - Gruppo di lavoro per l'integrazione Scolastica delle scuole dell'infanzia paritarie private (G.L.I.S.) ex art.15 L.104/92

La difforme organizzazione dei nidi e delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata non consente l'istituzione dei GLIS, previsti all'art. 15 comma 2 della L.104/1992, in forma identica a quelli costituiti nelle Istituzioni scolastiche statali.

Si attiverà comunque un analogo gruppo di studio e lavoro con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione che coinvolgono le proprie scuole dell'infanzia.

Il gruppo è composto da:

- un Presidente
- Pedagogisti

- rappresentanti dei Coordinatori delle attività educative e didattiche
- due rappresentanti dei genitori dei bambini disabili (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato
- un rappresentante dell'U.O.N.P.I.A. dell'Azienda ASL di Bologna
- un rappresentante del Comune di Bologna.

Possono essere invitati agli incontri gli Operatori dei servizi ritenuti di volta in volta necessari.

Il Presidente del GLIS, o suo delegato, sulla base delle nomine ricevute, formalizza la costituzione del Gruppo e ne informa le famiglie ad inizio anno scolastico contestualmente alla comunicazione del calendario degli incontri dei Gruppi Operativi.

Il GLIS dei nidi e delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata rimane in vigore per l'intero quinquennio di durata dell'Accordo stesso e si riunisce almeno due volte l'anno, con compiti di:

- concorrere all'analisi e all'identificazione dei bisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- proporre e inserire nella programmazione del P.O.F. iniziative di promozione dell'integrazione scolastica della disabilità;
- monitorare la qualità dell'integrazione verificandone l'applicazione anche attraverso l'accesso alla documentazione, nel rispetto delle norme relative alla tutela della privacy;
- concorrere alla promozione di percorsi di passaggio nido/scuola dell'infanzia/scuola primaria.

Capitolo 9 - MONITORAGGIO E VERIFICHE SERVIZI

Art.9.1- Opportunità educative, formative, culturali, ricreative e sportive disponibili sul territorio: censimento ed utilizzo

Sul territorio è presente una vasta gamma di opportunità in ambito educativo, culturale, sportivo e ricreativo che verranno diffuse con gli strumenti più idonei per farle conoscere e, fra questi, i siti dei Settori comunali. Sarà così possibile avere una conoscenza aggiornata di eventi, laboratori, corsi, ecc., realizzati nell'ambito del territorio.

In particolare la ricchezza dell'offerta educativa proposta dai musei, dalle biblioteche, dagli istituti culturali e dalle associazioni del territorio, rappresenta una risorsa a disposizione di tutti i cittadini, in particolare delle scuole e delle famiglie. Per rendere più facilmente visibile l'offerta, il Comune di Bologna sta promuovendo la realizzazione di una rete educativa allargata, che offra a tutti gli strumenti per soddisfare le proprie necessità culturali, educative e ludiche. Con questo obiettivo sarà disponibile all'interno del sito del Comune di Bologna un portale dedicato

attraverso il quale accedere alla banca dati ed individuare i percorsi e le opportunità più adeguati ai propri interessi e alle proprie necessità. In particolare, per quanto riguarda i bambini e gli alunni disabili, sarà possibile ricercare e selezionare le opportunità e le risorse maggiormente rispondenti alle loro esigenze e avere l'indicazione della presenza o meno di barriere architettoniche.

Presso il Laboratorio di Documentazione e Formazione comunale si provvederà ad implementare la raccolta di documentazioni, al fine di ampliare il catalogo on-line delle esperienze e mettere a disposizione degli educatori e insegnanti le buone prassi documentate.

L'attenzione sarà posta a raccordare le informazioni a partire dai servizi offerti ai più piccoli e alle loro famiglie.

Art. 9.2 - Strumenti di monitoraggio e verifica attività

Il Comune di Bologna realizza, nell'ambito del proprio Sistema Informativo Servizi Minori – SISM, un Sistema Informativo in grado di produrre una documentazione analitica aggiornata e attendibile sulle attività di competenza. La reportistica prevista costituirà un contesto informativo in grado di rispondere alle esigenze di pianificazione, di gestione e di controllo.

In tale contesto sarà possibile ottenere:

- coerenza e consolidamento dei dati
- velocità nell'accesso all'informazione
- supporto per l'analisi dei dati

La standardizzazione dei documenti prodotti consentirà inoltre una migliore distribuzione delle conoscenze ed una visione dell'attività più conforme e concorde fra le varie funzioni dell'organizzazione.

Sarà quindi più agevole determinare misure di rilievo per i vari fenomeni analizzati, disaggregate e destrutturate secondo le esigenze.

Tali misure saranno utilizzate per la definizione di indicatori delle proprie attività e costituiranno una base comune per le analisi successive e base utile per consentire ulteriori approfondimenti, anche tematici, necessari per la funzione di programmazione e di governance propria dell'Ente Locale.

Il sistema informativo accoglierà e registrerà anche tutti i dati che AUSL, USP, gli Istituti Scolastici statali e paritari e i Soggetti terzi fornitori del personale educativo sono tenuti a fornire al Comune.

Art. 9.3 – Azioni positive

Il Comune di Bologna e le Istituzioni Scolastiche si impegnano a documentare e diffondere le buone pratiche che si consolidano in merito al corretto passaggio

dell'informazione, al pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, all'aggiornamento della documentazione, all'orientamento educativo e alla predisposizione delle condizioni per l'accoglienza dei bambini e degli alunni disabili. In particolare, per quanto riguarda l'accoglienza dei bambini disabili nei nidi e nelle scuole dell'infanzia il percorso si articola attraverso:

- l'orientamento, al momento dell'iscrizione, alla famiglia rispetto alla scelta del plesso di inserimento valutandone sia gli aspetti logistici che del contesto educativo;
- un colloquio preliminare con la pedagoga o il personale educativo-scolastico, finalizzato ad una prima conoscenza dei bisogni del bambino e alla presentazione del servizio;
- dal momento dell'inserimento, il gruppo di lavoro della sezione svolge un'osservazione mirata ai fini della predisposizione del P.E.I..

La continuità verticale viene garantita attraverso momenti di incontro fra educatori o insegnanti dei diversi ordini di scuola al fine del passaggio di informazioni sul percorso educativo-scolastico compiuto dal bambino/alunno nel contesto di provenienza con particolare attenzione agli aspetti evolutivi del processo compiuto, in riferimento alle strategie educativo-relazionali che lo hanno determinato. Il passaggio viene supportato dalla documentazione specifica che al termine del ciclo viene consegnata alla famiglia e agli insegnanti che accoglieranno il bambino/alunno.

Capitolo 10 - DIFFUSIONE E VALIDITA'

Art. 10.1 - Diffusione e promozione Accordo

I soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dell'Accordo, al fine di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti. Si impegnano pertanto a promuovere iniziative di approfondimento all'interno delle rispettive organizzazioni, in particolare a tutti gli operatori che con professionalità diverse si occupano dei servizi educativi e scolastici, atte a garantire la conoscenza e la condivisione di contenuti e finalità dell'Accordo stesso.

Art. 10.2- Validità dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità quinquennale e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative attraverso la verifica e l'aggiornamento legislativo.

I criteri dell'Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale singolo, specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari stessi.



